



A.S.L. BI
Azienda Sanitaria Locale
di Biella

STRUTTURA SEMPLICE

FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 BIELLA - Tel. 015/252 4404 - Fax 015/252 9422

E-mail: vincenzo.alastra@aslbi.piemonte.it

AVVISO di SPONSORIZZAZIONE

(scadenza: ore 16.00 del 15esimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it)

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella, in qualità di Provider ECM, intende organizzare il seguente Evento Formativo rivolto a Medici specializzati in Ginecologia, Oncologia, Chirurgia, Radioterapia, Anatomo-Patologia, Infermiere, Ostetrica.

"UP DATE SULLE NEOPLASIE GINECOLOGICHE: POST ASCO 2019"

Prime annotazioni di carattere organizzativo:

Periodo: 20 giugno 2019

Luogo di Svolgimento: Sala Convegni "Elvo Tempia" - Nuovo Presidio Ospedaliero, Via dei Ponderanesi n. 2, 13875 Ponderano (BI)

Tipologia dei discenti: Medici specializzati in Ginecologia, Oncologia, Chirurgia, Radioterapia, Anatomo-Patologia, Infermiere, Ostetrica.

Accreditamento E.C.M Regionale: previsto

Contenuti di massima: Implementazione delle conoscenze in tema di aggiornamento in merito alle neoplasie ginecologiche con relazioni di esperti.

(1)

Con riferimento alla realizzazione dell'attività formativa sopra descritta, questa Azienda Sanitaria in qualità di Provider ECM è disponibile ad accogliere iniziative di sponsorizzazione tramite la stipula di appositi contratti con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in tema di Educazione Continua in Medicina, in particolar modo delle "Disposizioni in materia di sponsorizzazione, pubblicità e conflitto di interessi".

Il contributo che lo/gli sponsor corrisponderanno al Provider ASL BI, con riferimento all'evento formativo di cui in oggetto, verrà utilizzato per le seguenti attività:

- a) affitto di locali idonei per l'attività formativa;
- b) pagamento dei docenti esterni e/o interni;
- c) accoglienza e supporto logistico in sede di svolgimento dell'iniziativa
- d) supporto gestionale e progettazione didattica;
- e) attività di accoglienza alberghiera quali coffee-break e lunch;
- f) predisposizione del materiale informativo ed eventuale materiale didattico relativo al corso;
- g) quant'altro si ravvisi necessario per la realizzazione e ottimizzazione dell'attività formativa.

(2)

A fronte del contributo dello/degli sponsor il Provider ASL BI si impegna ad associare, al solo evento formativo di cui in oggetto, il nome e un segno distintivo (logo) dello/degli sponsor, che

verrà apposto sul materiale divulgativo relativo all'iniziativa formativa o ad associare qualsiasi altra iniziativa, compatibile con le norme AIFA, che il Provider ASL BI riterrà opportuna.

(3)

Il contratto di sponsorizzazione sarà stipulato con la/le Ditta/e che avrà/avranno presentato la/le offerta/e migliore/i sia per economicità che per opportunità e congrua/e ai costi che l'Azienda ha preventivato per l'iniziativa formativa oggetto del presente avviso.

(4)

L'offerta deve essere presentata in forma scritta secondo le modalità qui di seguito dettagliate.

Nell'offerta devono essere indicati:

- l'iniziativa formativa che si intende sponsorizzare;
- il contributo offerto per la sponsorizzazione;
- l'accettazione delle condizioni previste nel seguente bando;
- la dichiarazione espressa di assunzione diretta di responsabilità in merito agli adempimenti contrattuali.
- indicazioni in merito alla contropartita
- altre eventuali condizioni ritenute opportune

(5)

La/e richiesta/e di sponsorizzazione verrà/verranno valutata/e dal Responsabile della S.S. FORMAZIONE e SVILUPPO RISORSE UMANE. Il Provider ASL BI comunicherà in forma scritta alla/e Azienda/e Sponsor l'accettazione dell'offerta/e di sponsorizzazione.

All'atto della comunicazione lo/gli Sponsor è/sono impegnato/i ad erogare il contributo economico il cui vincolo obbligatorio tra le parti verrà completato con la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione, redatto dal Provider ASL BI, il cui testo si allega al presente avviso.

(6)

Nel caso di un corrispettivo in denaro da parte dello/degli sponsor, il Provider ASL BI emetterà regolare fattura soggetta all'I.V.A. (come da normativa fiscale, per la cui applicazione il presente avviso fa rinvio).

(7)

Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia oggetto del contratto di sponsorizzazione e alla normativa del codice civile in quanto compatibile.

Il Responsabile della Struttura Semplice
Formazione e Sviluppo Risorse Umane
Dr. Vincenzo Alastra

Prototipo risposta avviso sponsor

Luogo, data

Spett.le Azienda Sanitaria Locale di Biella
Via Dei Ponderanesi, 2
13875 Ponderano (BI)

alla c.a. Responsabile Struttura Semplice
Formazione e Sviluppo Risorse Umane
Dr. Vincenzo Alastra

OGGETTO: Presentazione offerta di sponsorizzazione evento formativo **"UP DATE SULLE NEOPLASIE GINECOLOGICHE: POST ASCO 2019"** – Ponderano – 20 giugno 2019.

Essendo venuti a conoscenza, attraverso la pubblicazione dell'avviso di sponsorizzazione sul Vostro sito internet aziendale dell'evento formativo di cui in oggetto, abbiamo il piacere di comunicare la nostra disponibilità a sponsorizzare l'evento stesso. La nostra offerta per la sponsorizzazione avverrà nella modalità e nei termini indicate nel bando pubblicato.

Iniziativa

Evento formativo con accreditamento ECM rivolto a Medici specializzati in Ginecologia, Oncologia, Chirurgia, Radioterapia, Anatomo-Patologia, Infermiere, Ostetrica, dal titolo **" UP DATE SULLE NEOPLASIE GINECOLOGICHE: POST ASCO 2019"** che si svolgerà in data 20 giugno 2019 presso la Sala Convegni "Elvo Tempia" del Nuovo Presidio Ospedaliero dell'A.S.L. BI di Biella.

Adempimenti necessari per la realizzazione dell'evento

Fornitura *indiretta e diretta* dei seguenti servizi, più precisamente:

- a) affitto di locali idonei per l'attività formativa;
- b) pagamento dei docenti esterni e/o interni;
- c) accoglienza e supporto logistico in sede di svolgimento dell'iniziativa;
- d) supporto gestionale e progettazione didattica;
- e) attività di accoglienza alberghiera quali coffee-break;
- f) predisposizione del materiale informativo ed eventuale materiale didattico relativo al corso;
- g) quant'altro si ravvisi necessario per la realizzazione e ottimizzazione dell'attività formativa.

Corrispettivo offerto per la sponsorizzazione

a) Erogazione di un corrispettivo in denaro di complessivi EURO_____ + IVA, se dovuta ai sensi di legge, da destinarsi alle spese organizzative-gestionali afferenti l'attività formativa.

b) Erogazione di:

- di una fornitura diretta dei seguenti servizi in riferimento all'evento formativo di cui in oggetto e più precisamente: (specificare servizi offerti)
 - a)
 - b)

Il pagamento dell'importo connesso all'intervento di sponsorizzazione verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura emessa dal Provider ASL BI.

Indicazioni in merito alla contropartita

Apposizione del logo della ditta (nelle forme, nei colori e nelle misure che verranno concordate tra le Parti) sulle locandine e su altro materiale informativo che pubblicizzi l'evento.

Eventuali accordi su qualsiasi altra iniziativa, compatibile con le norme AIFA, che il Provider ASL BI riterrà opportuna.

La scrivente ditta accetta e si obbliga a rispettare tutte le condizioni indicate nel bando in oggetto e si rende disponibile, qualora la presente offerta dovesse essere ritenuta congrua, alla stipula del contratto di sponsorizzazione.

La seguente ditta dichiara inoltre:

- che il/la dr. _____ è la persona referente per questa proposta;
- che l'Azienda in questione non produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno;
- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24/11/1981 n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari.

In riferimento agli ultimi tre punti sopra citati si allegano autocertificazioni e copie del certificato della Camera di Commercio. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo è competente il Foro di Biella. Per quanto non precisato nel presente accordo, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Altre eventuali condizioni

(specificare eventuali)

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
- dr. Nome Cognome -

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

T R A

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI, con sede in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2 - C.F. e P.I. n. 01810260024 (di seguito denominata Provider) rappresentata, ai fini del presente contratto, dal Commissario Avvocato Diego Poggio, nato a Cuneo il 14/01/1962 e domiciliato ai fini del presente Contratto in Ponderano 13875 (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

E

La Ditta, con sede a, Via, P. IVA n., rappresentata dal Rappresentante Legale(di seguito Sponsor).

PREMESSO CHE:

- il Provider ID 112 è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e, pertanto, è abilitato e accreditato presso la Commissione Regionale del Piemonte per la Formazione Continua, a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- il Provider, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 5-11-2009 e successivamente dettagliato nel "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5/11/2009 e per l'accreditamento" (di seguito per brevità "Regolamento"), nonché nel pieno rispetto di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "Normativa ECM"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento Formativo finalizzato all'aggiornamento professionale della figura professionale di Medici specializzati in Ginecologia, Oncologia, Chirurgia, Radioterapia, Anatomo-Patologia, Infermiere, Ostetrica dal titolo "**UP DATE SULLE NEOPLASIE GINECOLOGICHE: POST ASCO 2019**", che si terrà presso la Sala Convegni "Elvo Tempia" sita a Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi 2, in data 20 giugno 2019;
- il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell'art.124 del D.Lgs.24 aprile 2006 n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;
- lo Sponsor a seguito di Avviso Pubblico, con lettera di intenti datata .../.../....., ha

manifestato l'intenzione di partecipare come Sponsor per l'Evento Formativo: **“UP DATE SULLE NEOPLASIE GINECOLOGICHE: POST ASCO 2019”**.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E GENERALITA’

- 1.1 Le parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato in premessa.
- 1.2 In particolare lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.
- 1.3 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 1) al presente Contratto di cui è parte integrante.
- 1.4 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, sono stabiliti a parte e vengono meglio dettagliati nella lettera di intenti allegata al presente Contratto (allegato 2), di cui è parte integrante.
- 1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente Contratto dà atto di essere a conoscenza del Regolamento di cui in premessa ed in particolare delle “Disposizioni in materia di sponsorizzazione, pubblicità e conflitto di interessi”, che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina in data 8/10/2010 in tema di violazioni del Regolamento medesimo.
- 1.6 I patti contenuti nel presente Contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL PROVIDER

- 2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" e dalla "Normativa ECM".
- Il reperimento di tutte le risorse e di mezzi necessari a garantire il buon esito dell'Evento è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento dell'Evento potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.
- 2.2 Il Provider è Responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin da ora il Provider indica come Responsabile Scientifico dell'Evento la Dr.ssa Zavallone Laura (di seguito Responsabile Scientifico).
- 2.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, che venga fornita ai discenti un'attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
- 2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento il Provider dichiara, fin da ora, che sottoporrà ai docenti e ai discenti uno specifico questionario in cui questi potranno esprimere i propri commenti indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nella progettazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla Sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.
- 2.5 Il Provider, inoltre, si impegna a veicolare in termini pubblicitari, nel rispetto di quanto previsto da "Regolamento" e dalla Normativa ECM, il nome e il logo dello Sponsor, come meglio specificato nei successivi articoli.
- 2.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento Formativo.
- 2.7 Lo Sponsor corrisponderà a titolo di Sponsorizzazione un contributo finanziario nei limiti di quanto indicato sub art. 5 e dettagliato nell'Allegato 2) al presente Contratto, di cui è parte

integrante. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider esclusivamente per la realizzazione dell'Evento, in collaborazione con il Responsabile Scientifico dell'Evento stesso.

- 2.8 Il Provider, inoltre, si obbliga a mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo nella parte esterna attigua alla sala di svolgimento dell'Evento per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà il giorno 20 giugno 2019. Il Provider si impegna a riprodurre il logo e il nome dello Sponsor sul materiale promozionale cartaceo di presentazione dell'Evento, nei limiti ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM.
- 2.9 Tutto il materiale promozionale e didattico approntato ai fini dello svolgimento dell'Evento rimane di esclusiva proprietà del Provider che si riserva di decidere, a propria assoluta discrezione, in merito alla sua eventuale pubblicazione e divulgazione.
- 2.10 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA, prevista dall'art.124 del D.Lgs.vo 219/2006. In ogni caso il programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.
- 2.11 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione, relativa ai propri rapporti con lo Sponsor, per un periodo di durata non inferiore ai cinque anni.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

- 3.1 Lo Sponsor garantisce di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Regolamento relative alla Pubblicità, alla Sponsorizzazione ed al Conflitto di Interessi e si impegna e garantisce di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato del Provider.
- 3.2 Lo Sponsor si impegna a corrispondere al Provider un contributo finanziario secondo le modalità riportate nell'Allegato 2) al presente Contratto, di cui è parte integrante.

ART. 4 - CONFLITTO D'INTERESSI TRA PROVIDER E SPONSOR

- 4.1 Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio a quanto previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM, le parti convengono che:
- a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività Sponsorizzata.

Tali pagamenti saranno effettuati esclusivamente dal Provider;

- b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative nonché la produzione di materiale educativo sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente Contratto, non può subordinare l'erogazione del finanziamento a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento Formativo;
- e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della Sanità. Tale eventuale informativa dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f) il Provider raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento Formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- g) il Provider somministrerà ai partecipanti un apposito questionario in cui i medesimi potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso dello svolgimento dell'attività formativa;
- h) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala dove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, avrà a disposizione propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
- i) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento), non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- j) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In

nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

- 5.1 A fronte degli impegni assunti dal Provider, ai sensi del presente Contratto, il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di €..... (..... euro) più I.V.A. Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul c/c IT 14 R 06090 22311 000008000088 presso BIVERBANCA SPA Agenzia presso Direzione Generale, intestato al Provider entro 60 gg. data fattura.
- 5.2 Nessun compenso verrà corrisposto dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider che, a qualsiasi titolo, prenda parte all'Evento.
- 5.3 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'Evento stesso.

ART. 6 - DURATA E SCIoglimento DEL CONTRATTO

- 6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.
- 6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarare di volersi avvalere della presente clausola qualora il Provider:
- a) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto;
 - b) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
- 6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto nei confronti dello Sponsor, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, tramite lettera raccomandata a.r., nella quale dichiarare di volersi avvalere della presente clausola qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
- 6.4 In caso di scioglimento del presente Contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione

confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

ART. 7 - CONFIDENZIALITA' E RISERVATEZZA

- 7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito Dati Personali), saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs.vo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Codice della Privacy).
- 7.2 Resta, peraltro, inteso che, ai fini del Codice della Privacy Titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo Legale Rappresentante, mentre Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo lo stesso da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.
- 7.3 Le parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere rese accessibili dal Provider alla Commissione Regionale per la Formazione Continua e ad altra Autorità competente preposta alla verifica del rispetto del Regolamento e della Normativa ECM.
- 7.4 Il Provider riconosce che il presente contratto è soggetto alle disposizioni contenute nella regolamentazione inclusa nel Codice Deontologico di Farindustria in relazione alla trasparenza dei trasferimenti di valore ad operatori sanitari ed organizzazioni sanitarie, nonché alle corrispondenti norme emanate dalla European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (di seguito collettivamente "Normativa sulla Trasparenza"). Poiché EFPIA intende perseguire il principio della massima trasparenza nelle operazioni economiche poste in essere con i propri partners, EFPIA provvederà a rendere pubblico sul proprio website aziendale ([http://www.«efpia».it](http://www.efpia.it)) l'ammontare dei trasferimenti di valore inerenti al presente rapporto contrattuale in conformità a quanto disposto dalla Normativa sulla Trasparenza e con le modalità descritte nella relativa informativa.

ART. 8 - LIMITAZIONI E RESPONSABILITA'

- 8.1 La stipula del presente Contratto è tassativamente limitata alla Sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
- 8.2 Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del Contratto ex artt. 1175 e 1375 C.C., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal Contratto e dagli allegati.
- 8.3 Le parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia, che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal Regolamento.

ART. 9 - CODICE DI CONDOTTA E CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

- 9.1 Lo Sponsor ha adottato un proprio "Codice di Condotta", di cui è possibile prendere visione sul sito, che contiene, tra l'altro, principi e norme riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e/o gli incaricati di Pubblico servizio.
- 9.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Provider dichiara di aver preso visione del vigente Codice di Condotta dello Sponsor e di condividere ed accettare integralmente i principi in esso contenuti. Il Provider si impegna, pertanto, a svolgere le attività oggetto del presente Contratto nel rispetto integrale dei principi e delle norme stabilite dal Codice di Condotta dell'Azienda
- 9.3 Lo Sponsor ha altresì adottato un Codice di Condotta dei Fornitori, di cui è possibile prendere visione sul sito web, che contiene i principi fondamentali di etica imprenditoriale richiamati in premessa. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Provider dichiara di aver preso visione del suddetto Codice e di condividerne ed accettarne integralmente i principi. Il Provider si impegna, pertanto, a svolgere le attività oggetto del presente Contratto nel rispetto integrale dei principi stabiliti nel Codice di Condotta dei Fornitori dello Sponsor.
- 9.4 Ogni segnalazione relativa a tematiche di compliance ed etica potrà essere inviata all'indirizzo email

ART. 10 - TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE TRA AZIENDE

FARMACEUTICHE, OPERATORI SANITARI E ORGANIZZAZIONI SANITARIE

- 10.1 Ai sensi del Codice Deontologico di Farindustria, cui lo Sponsor aderisce, è stato fissato l'obbligo per le aziende associate di rendere pubblici sui siti web aziendali ogni anno, a partire dal 2016 e con riferimento ai dati economici del 2015, i trasferimenti di valore tra Aziende Farmaceutiche, Operatori Sanitari e Organizzazioni Sanitarie.
- 10.2 Con riferimento agli Operatori Sanitari ogni Azienda Farmaceutica dovrà rendere pubblico in forma individuale, qualora l'Operatore sanitario acconsenta, l'ammontare dei trasferimenti di valore relativi a:
- .le spese di partecipazione a convegni e congressi, comprendenti la quota di iscrizione, il viaggio e l'ospitalità;
 - .le spese per attività di consulenza e prestazioni professionali risultanti da uno specifico contratto tra l'Azienda e il singolo Operatore, da cui risulti la tipologia del servizio prestato.
- Pertanto, nel caso in cui siano previsti inviti diretti da parte dello Sponsor, il Provider si impegna a fornire allo Sponsor il dettaglio dei costi sostenuti per ciascun Operatore Sanitario quali la quota di iscrizione e, in caso di gestione della logistica da parte del Provider, anche i costi per viaggio e ospitalità esclusi i pasti.

ART. 11 - NORMATIVA EXPORT CONTROL

11.1 Ai fini della presente clausola, i termini sotto indicati dovranno essere interpretati come segue:

."Restrizioni al commercio": ogni restrizione relativa a transazioni quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, richieste di permessi, notifiche alle autorità, embarghi, Sanctioned party lists, divieti, etc.

."Sanctioned party list": lista di persone e società per le quali sussistono particolari divieti o restrizioni relative all'esercizio delle attività commerciali in base alle Leggi (come più avanti definite).

."Transazione": ogni forma di esportazione, ri-esportazione, trasferimento, divulgazione, fornitura, o assimilabili, indipendentemente dal tipo di trasferimento.

."Attività soggetta a restrizione": attività soggetta a restrizioni al commercio in base alle Leggi.

."Leggi": tutte le leggi, normative, ordinanze, direttive, regole e regolamenti, siano esse internazionali, sovranazionali, federali, statali, locali, emanate da qualsiasi Pubblica Autorità italiana, europea, U.S., o di altro Stato (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,

trattati, regolamenti, direttive e decisioni dell'Unione Europea) che prevedano Restrizioni al commercio.

.Nel caso in cui le attività oggetto del presente Contratto fossero soggette a restrizioni al commercio, il Provider dovrà rispettare tutte le Leggi come sopra definite.

.Con la sottoscrizione del presente Contratto il Provider dichiara di non essere presente in nessuna Sanctioned party list e di non essere soggetto a controllo da parte di un soggetto inserito in una Sanctioned party list e si impegna ad informare immediatamente lo Sponsor in caso di modifica di tale situazione. In caso il Provider risultasse appartenere ad una Sanctioned party list lo Sponsor non potrà dar corso al pagamento del corrispettivo.

ART. 12 - FARMACOVIGILANZA

12.1 Nel caso in cui l'Evento prevedesse la produzione di un abstract book il Provider, al fine di consentire allo Sponsor di ottemperare agli obblighi di farmacovigilanza, si impegna a fornire copia dell'abstract book una volta pubblicato, ed al massimo entro 4 settimane dalla data di termine dell'Evento, o inviando via e-mail un link all'abstract book al seguente indirizzo:

.....oppure inviando una versione in formato elettronico dell'abstract book su una chiavetta USBStick o su CD o in formato cartaceo al seguente indirizzo:.....

Nel caso in cui non ci fosse un abstract book ma gli abstract fossero accessibili da una piattaforma on line il Provider dovrà inviare il link al website a

ART. 13 - VARIE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

13.1 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

quanto al Provider: A.S.L. BI Via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI)

quanto allo Sponsor:

13.2 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente il Foro di Biella.

13.3 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relative ad analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

Ponderano, lì.....

Provider

A.S.L. BI

Avvocato Diego Poggio Commissario ASL BI

Sponsor

.....

.....